




Commissione europea

Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea


Relazione annuale 2016

Il numero delle nuove denunce nei confronti dell'Italia è aumentato anche nel 2016, con un incremento del 20% circa rispetto al livello del 2015 e del 50% circa rispetto ai livelli del 2012-2014. Si è invece ridotto il numero di nuovi casi EU Pilot e dei casi d'infrazione ancora in corso a fine esercizio. I nuovi casi d'infrazione per ritardo di recepimento sono nuovamente diminuiti fino a raggiungere il livello minimo degli ultimi cinque anni.


Casi d'infrazione in corso al 31 dicembre




19 nuovi casi d'infrazione avviati nel 2016: principali ambiti



Nuovi casi d'infrazione per ritardo di recepimento



Nuovi casi EU Pilot avviati





Pertinenti sentenze della Corte di giustizia europea

1. La Corte ha stabilito che l'Italia è venuta meno all'obbligo ad essa incombente in forza del diritto dell'Unione, non essendo riuscita a garantire un indennizzo equo e adeguato alle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi nelle situazioni transfrontaliere. La direttiva relativa all'indennizzo delle vittime di reato¹ stabilisce che tutti i reati intenzionali violenti, quali definiti nella legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, debbano dare accesso ad un indennizzo da parte dello Stato. Gli Stati membri non possono limitare l'ambito di copertura del sistema di indennizzo delle vittime soltanto ad alcuni reati intenzionali violenti. La Corte ha altresì confermato che il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza deve essere rispettato per quanto riguarda l'accesso all'indennizzo delle vittime di reati nelle situazioni transfrontaliere².
2. La Corte ha emesso, tra le altre, le seguenti pronunce pregiudiziali:
 - la Commissione può chiedere agli Stati membri di rimuovere tutte le piante che potrebbero essere contagiate dalla Xylella fastidiosa quando sono situate nelle vicinanze di piante già infette da tale batterio, anche se le suddette piante non presentano sintomi di infezione. Tale misura è proporzionata all'obiettivo di proteggere la salute delle piante nell'Unione europea ed è giustificata dal principio di precauzione, alla luce dei dati scientifici a disposizione della Commissione al momento dell'adozione della misura stessa³;
 - la direttiva sui servizi⁴ si applica anche alle concessioni marittime⁵.

¹ Direttiva [2004/80/CE](#).

² Commissione/Italia, [C-601/14](#) e comunicato stampa della Corte n. [109/16](#).

³ Cause riunite [C-78/16](#), Pesce e a.

⁴ Direttiva [2006/123/CE](#).

⁵ Cause riunite [C-458/14](#) e [C-67/15](#), Promoimpresa/Comune di Loiri; comunicato stampa della Corte n. [77/2016](#).